COMUNE DI SOZZAGO

"*Paese sulle strade delle risaie*"

PROVINCIA DI NOVARA

C.F. 80005250032 - P.IVA 02266460035
Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO
Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352
E mail: segreteria@comune.sozzago.no.it
PEC: sozzago@cert.ruparpiemonte.it
www.comune.sozzago.no.it

REGOLAMENTO

INCENTIVI SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 7 IN DATA 01.03.2022

Indice

ART. 1 - Oggetto e finalità
ART. 2 – Definizioni
ART.3 – Costituzione del fondo
ART.4 – Trattamento accessorio
ART.5 – Disposizioni finali

ART. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento è emanato in applicazione dell'art. 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ed ha per oggetto la costituzione di un fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche con funzioni dirigenziali, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del servizio di gestione dei tributi.

ART. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per "Servizio tributi" del Comune di Sozzago quello cui compete la gestione della funzione impositiva dell'Ente.
2. Alle attività oggetto del presente regolamento può partecipare, oltre al Responsabile del Servizio, anche il restante personale comunale.

ART. 3
Costituzione del fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. Ai fini del calcolo del fondo sono prese in considerazione sia le entrate oggetto di attività di accertamento dell'imposta municipale propria e della TARI, sia le somme derivanti dall'applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso tributario quali l'accertamento con adesione, la mediazione di cui all'art. 17-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992, la conciliazione giudiziale, il ravvedimento operoso in tutti i casi in cui la violazione sia stata già constatata o comunque siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative prodromiche all'accertamento, quali a titolo esemplificativo richieste di documenti ed inviti a comparire.
3. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
a) il 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento;
b) il 5 % delle riscossioni coattive tramite ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate direttamente dall'ente impositore;
c) il 2% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento IMU e TARI notificati dall'ente col supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.
4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse da far confluire nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
5. Annualmente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, è stabilita la ripartizione del Fondo tra:
- la quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, in considerazione delle effettive necessità di potenziamento delle risorse strumentali del servizio tributi, che non potrà superare il 20

per cento;
- la quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente,

ART. 4
Trattamento accessorio

1. Il Funzionario Responsabile, entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, predispone il piano relativo alle attività di accertamento ed individua le unità di personale coinvolte e destinatarie degli incentivi e ne coordina le attività.
2.Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale individuato nel piano previsto dal comma 1, secondo la seguente ripartizione:
- Responsabile Unico del Procedimento: 30 %;
- Soggetti coinvolti nell'attività amministrativa (ivi compreso il RUP): 70 %.
3. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i responsabili con posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
5. Le percentuali di ripartizione e liquidazione della quota destinata al trattamento economico accessorio destinato al personale individuato ai sensi del comma 1 sono definite dal RUP con proprio provvedimento, da trasmettere alle Organizzazioni Sindacali cui aderiscono i soggetti coinvolti.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non liquidate ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

ART. 5
Disposizioni finali

1.Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione della Giunta Comunale.